

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE



SOMMARIO

ATTI DELLA REGIONE	
LEGGI REGIONALI	
Legge regionale 10 dicembre 2003, n. 21. <i>Trasformazione in costruzioni a carattere permanente degli alloggi prefabbricati temporanei installati a seguito degli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997.</i>	pag. 25773
Legge regionale 10 dicembre 2003, n. 22. <i>Modifiche alla legge regionale 2 settembre 1996, n. 38 "Riordino in materia di diritto allo studio universitario"</i>	pag. 25776
Legge regionale 10 dicembre 2003, n. 23. <i>Interventi per il sostegno dei sistemi di certificazione della qualità e della tracciabilità delle produzioni agricole ed agroalimentari.</i>	pag. 25778
DELIBERAZIONI AMMINISTRATIVE DEL CONSIGLIO REGIONALE	
Deliberazione amministrativa n. 111 del 2 dicembre 2003. <i>Proposta di legge costituzionale alle Camere concernente: modifica all'articolo 126 della costituzione (articolo 121, secondo comma, della Costituzione)</i>	pag. 25782
Deliberazione amministrativa n. 112 del 2 dicembre 2003. <i>Adesione della Regione Marche all'Associazione EARLALL - Educazione per adulti - Legge regionale 6 agosto 1997, n. 52.</i>	pag. 25782
Deliberazione amministrativa n. 113 del 2 dicembre 2003. <i>Definizione e ripartizione dei progetti speciali di competenza regionale per l'anno 2003, spesa di parte corrente, assistenza sanitaria</i>	pag. 25807
DELIBERAZIONI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE.	pag. 25808
CIRCOLARI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	
Circolare prot. n. 33/2101/UR. <i>Direttiva in merito alla regolarizzazione delle domande per l'ammissione al contributo previsto dall'art. 4 della legge n. 61/1998 per la riparazione degli edifici privati danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997</i>	pag. 25809
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE	
Deliberazione n. 512 del 16/04/2003. <i>Documento Unico di Programmazione Interreg III A Italia - Adriatico approvato con decisione della Commis-</i>	

sa regionale per il diritto allo studio universitario prevista dall'art. 38 è determinato, con riferimento all'anno accademico 1996 e 1997, in lire 150.000. Omissis."

Nota all'art. 2, comma 2

Il testo del comma 1 dell'articolo 45 bis della l.r. 38/1996 è il seguente:

"Art. 45-bis - (*Tassa abilitazione esercizio professionale*) - 1. La tassa prevista dal primo comma dell'articolo 19 del t.u. approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, a carico di coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale e divenuta tributo proprio della Regione Marche a norma dell'articolo 121 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, è fissata in lire 150.000 ed è devoluta per le finalità della presente legge. La revisione dell'importo della tassa per gli anni successivi è stabilita con legge regionale di approvazione di bilancio. Omissis."

a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- Proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale n. 175 del 4 giugno 2003;
- Parere della II Commissione consiliare permanente in data 22 ottobre 2003;
- Relazione della I Commissione consiliare permanente in data 21 ottobre 2003;
- Deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 2 dicembre 2003, n.163.

b) SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: SERVIZIO ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO.

Legge regionale 10 dicembre 2003, n. 23.
Interventi per il sostegno dei sistemi di certificazione della qualità e della tracciabilità delle produzioni agricole ed agroalimentari.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale ha approvato

La seguente legge regionale:

Art. 1 *(Finalità e oggetto)*

1. La Regione sostiene ed incentiva la qualità e la tracciabilità ed i relativi sistemi di certificazione delle produzioni agricole ed agroalimentari marchigiane, al fine di:

- a) assicurare al consumatore la qualità e la sicurezza dei prodotti agricoli ed agroalimentari acquistati;
- b) garantire le informazioni sull'origine delle materie prime, sull'identità degli operatori coinvolti e sulle me-

todologie applicate nelle varie fasi del processo produttivo;

c) fornire strumenti di competitività alle imprese del settore;

d) favorire lo sviluppo di un'agricoltura ecocompatibile;

e) favorire l'accesso alla protezione comunitaria delle produzioni tradizionali regionali.

2. Per il conseguimento degli obiettivi, di cui al comma 1, la Regione concede contributi per:

a) l'applicazione di sistemi di autocontrollo aziendale della qualità dei prodotti attraverso l'adozione di appositi disciplinari;

b) l'introduzione di sistemi di gestione aziendale finalizzati alla certificazione della qualità e della tracciabilità;

c) la costituzione di comitati promotori e consorzi di tutela responsabili della registrazione, della supervisione e dell'uso delle denominazioni di origine.

3. Ai fini della presente legge, per prodotti di qualità si intendono quelli registrati secondo quanto disposto dalla normativa comunitaria, statale e regionale o comunque contraddistinti da marchi di qualità conformi agli articoli 28, 29 e 30 del Trattato istitutivo della Comunità europea.

Art. 2

(Sistemi di autocontrollo aziendale)

1. La Regione concede contributi per sostenere progetti finalizzati all'applicazione dei sistemi di autocontrollo aziendale, attraverso l'estensione dei manuali HACCP e la loro applicazione ai disciplinari di produzione dei marchi di qualità per i quali la Regione abbia rilasciato la concessione d'uso del marchio di cui all'articolo 8.

2. I disciplinari di produzione devono essere conformi alla normativa comunitaria in materia di produzioni di qualità e, in particolare, devono avere i seguenti requisiti minimi:

a) fare riferimento esclusivamente alle caratteristiche intrinseche del prodotto individuando requisiti qualitativi obiettivi, misurabili e verificabili;

b) prevedere requisiti qualitativi più restrittivi rispetto a quelli imposti dalla normativa vigente per prodotti della stessa categoria;

c) consentire l'accesso a qualsiasi potenziale candidato nell'ambito dell'Unione europea, fatte salve le denominazioni d'origine;

d) garantire l'identificazione e la tracciabilità di tutto il processo produttivo, dalla materia prima fino al prodotto finito.

3. Il controllo dei disciplinari di produzione è affidato ad un organismo privato o autorità pubblica, in conformità a quanto stabilito dalle norme UNI EN 45011.

4. Possono accedere ai contributi, di cui al comma 1, le imprese agricole ed agroalimentari singole o associate e quelle di trasformazione dei prodotti agricoli definiti all'articolo 32 e all'allegato I del Trattato di istituzione della Comunità europea, che operano nel territorio regionale.

5. Le imprese che trattano prodotti alimentari non compresi nell'allegato I del Trattato CE o che svolgono esclusivamente attività di commercializzazione possono

essere finanziate solo nell'ambito di progetti presentati in forma associata da organismi che prevedono statutariamente la partecipazione maggioritaria dei soggetti di cui al comma 4.

6. I contributi di cui al comma 1 sono concessi fino a un massimo del 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 3

(Sistemi certificati di gestione aziendale)

1. La Regione concede ai soggetti di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, contributi a sostegno di progetti che prevedano l'introduzione di sistemi di gestione aziendale finalizzati alla certificazione di qualità.

2. I sistemi di gestione devono essere conformi alla normativa nazionale e comunitaria o alle norme della serie SA 8000, UNI EN ISO 9000 e 14000 e la conformità deve essere attestata da parte di organismi appositamente autorizzati o accreditati.

3. I beneficiari devono utilizzare il sistema di gestione realizzato con il contributo regionale per un periodo minimo stabilito dalla Giunta regionale.

4. I contributi di cui al comma 1 sono concessi fino a un massimo del 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 4

(Sistemi di tracciabilità aziendale e di filiera)

1. La Regione concede ai soggetti di cui all'articolo 2 contributi a sostegno di progetti che prevedano l'introduzione di sistemi di tracciabilità aziendale e di filiera.

2. I sistemi di tracciabilità devono essere conformi alla normativa nazionale e comunitaria o alle norme della serie UNI 10939 e UNI 11020 e la conformità deve essere attestata da parte di organismi appositamente autorizzati o accreditati.

3. I beneficiari devono utilizzare il sistema di gestione realizzato con il contributo regionale per un periodo minimo stabilito dalla Giunta regionale.

4. I contributi di cui al comma 1 sono concessi fino ad un massimo del 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 5

(Priorità)

1. Nella concessione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4, è data priorità ai progetti finalizzati ad attestare l'assenza di OGM (Organismi geneticamente modificati) nelle filiere di produzione.

Art. 6

(Adeguamento dei disciplinari)

1. La Regione concede contributi alle associazioni di produttori e ai consorzi di tutela dei marchi di qualità per la realizzazione di progetti finalizzati all'adeguamento dei disciplinari di produzione di prodotti di qualità registrati in conformità alla normativa comunitaria, statale e regionale.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi fino a

un massimo del 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 7

(Comitati promotori e consorzi di tutela)

1. La Regione concede contributi ai comitati promotori e consorzi di tutela responsabili per la registrazione, la supervisione e l'uso delle denominazioni d'origine per le spese sostenute per la loro costituzione ed avviamento.

Art. 8

(Marchio di qualità)

1. La Giunta regionale è autorizzata a richiedere, ai sensi del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 (Testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati), la registrazione di un marchio di qualità collettivo per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale:

a) determina la denominazione del marchio e le sue caratteristiche ideografiche;

b) disciplina le modalità di concessione in uso del marchio stesso;

c) disciplina le modalità di applicazione della sospensione, decadenza e revoca, della concessione del marchio in caso di inadempienze.

3. La Giunta regionale individua, altresì, i prodotti agricoli ed agroalimentari da ammettere all'uso del marchio ed approva i relativi disciplinari che devono possedere i requisiti indicati all'articolo 2, comma 2.

4. I concessionari del marchio regionale devono indicare, in etichetta, l'origine del prodotto, se commercializzato allo stato fresco o delle materie prime di origine agricola se trattasi di prodotto trasformato.

Art. 9

(Funzione di controllo e vigilanza)

1. La Giunta regionale individua i soggetti abilitati allo svolgimento delle seguenti funzioni:

a) autorità pubblica di controllo sulle produzioni agricole di qualità ottenute in conformità alla normativa regionale, statale e comunitaria;

b) vigilanza sugli organismi privati che effettuano i controlli sulle produzioni agricole di qualità ottenute in conformità alla normativa comunitaria e sulle produzioni contraddistinte da marchi di qualità, nonché sugli eventuali organismi privati che esercitano controlli sui disciplinari di produzione.

2. La Regione concede contributi ai soggetti di cui al comma 1 per lo svolgimento delle funzioni ivi previste.

Art. 10

(Procedure)

1. La Giunta regionale, con delibera da adottarsi, sentita la competente Commissione consiliare, entro novanta giorni dalla pubblicazione del bilancio annuale di previsione:

- a) approva il riparto annuale dei finanziamenti per gli interventi previsti dalla presente legge;
- b) stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 31 ottobre 1994, n. 44 (Norme concernenti la democratizzazione e la semplificazione dell'attività amministrativa regionale);
- c) stabilisce i termini entro i quali gli interventi finanziati devono essere avviati e completati, a pena di decadenza o revoca dei benefici concessi ed eventuali disposizioni specifiche in materia di ispezioni e controlli.
2. Ferme restando le specifiche disposizioni stabilite nella deliberazione di cui al comma 1, la struttura regionale competente in materia può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli, anche a campione, allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati, il rispetto degli obblighi previsti e la veridicità delle dichiarazioni rese.
3. Ove si accerti il difetto di uno o più dei requisiti previsti per la concessione dei contributi ovvero la mancanza non sanabile di documentazione, o la non veridicità delle dichiarazioni rese, o il mancato rispetto di obblighi derivanti dal provvedimento di concessione per fatti imputabili al beneficiario, il dirigente della struttura competente dispone, previa diffida, la revoca del finanziamento concesso e il recupero delle somme erogate, maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente al momento della concessione, nonché l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito.
4. La revoca di cui al comma 3 può essere disposta anche in misura parziale, purché proporzionale all'indebitamento riscontrato.

Art. 11

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 2003, la spesa di euro 774.685,35.
2. Per ciascuno degli anni successivi l'entità della spesa è stabilita con le leggi d'approvazione dei rispettivi bilanci, ai sensi dell'articolo 22 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione).
3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 si provvede per l'anno 2003, mediante utilizzo di quota parte degli stanziamenti iscritti a carico dell'UPB 3.09.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2003.
4. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad istituire appositi capitoli di spesa nell'ambito dell'UPB 3.09.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2003.

Art. 12

(Modificazioni della l.r. 76/1997)

1. L'articolo 8 della l.r. 29 dicembre 1997, n. 76 (Disciplina dell'agricoltura biologica) è abrogato a far data

dall'individuazione dei soggetti abilitati allo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 9 della presente legge.

Art. 13

(Disposizioni finali)

1. La presente legge è notificata alla Commissione europea nel rispetto dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE ed i suoi effetti decorrono dalla data della decisione di conformità adottata dalla Commissione europea.

La presente legge sarà pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge regione Marche.

Data ad Ancona, addì 10 dicembre 2003

IL PRESIDENTE
(Vito D'Ambrosio)

AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17, IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI. IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESÌ PUBBLICATI:

- a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI);
- b) L'UFFICIO O SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE).

NOTE

Nota all'art. 1, comma 3

Il testo degli articoli 28, 29 e 30 del Trattato istitutivo della Comunità europea firmato a Roma il 25 marzo 1957 e ratificato con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, è il seguente:

“Articolo 28 - Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente.”

“Articolo 29 - Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente.”

“Articolo 30 - Le disposizioni degli articoli 30 e 34 lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di di-

scriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri.”

Nota all'art. 3, comma 4

Il testo dell'articolo 32 del Trattato istitutivo della Comunità europea firmato a Roma il 25 marzo 1957 e ratificato con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, è il seguente:

“Articolo 32 - 1. Il mercato comune comprende l'agricoltura e il commercio dei prodotti agricoli. Per prodotti agricoli si intendono i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti.

2. Salvo contrarie disposizioni degli articoli 39 e 46 inclusi, le norme previste per l'instaurazione del mercato comune sono applicabili ai prodotti agricoli.

3. I prodotti cui si applicano le disposizioni degli articoli da 39 a 46 inclusi sono enumerati nell'elenco che costituisce l'Allegato I del presente Trattato.

4. Il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune per i prodotti agricoli devono essere accompagnati dall'instaurazione di una politica agricola comune.”

Nota all'art. 10, comma 1, lett. b)

Il testo dell'articolo 5 della l.r. 31 ottobre 1994, n. 44 (Norme concernenti la democratizzazione e la semplificazione dell'attività amministrativa regionale), è il seguente:

“Art. 5 - (*Provvedimenti di ausilio finanziario ed economico*) - 1. Salvo quando non vi abbiano già provveduto le singole leggi di settore, sono predeterminati dal Consiglio regionale o dalla Giunta regionale, secondo le rispettive competenze, i criteri e le modalità cui devono attenersi i singoli provvedimenti di conferimento di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici o privati. L'adozione dei predetti provvedimenti compete ai dirigenti dei servizi.

2. Nel caso di programmi e piani da approvarsi dal Consiglio regionale, sono deliberati dallo stesso i criteri e le modalità di cui al comma 1, mentre sono adottati dai dirigenti dei servizi competenti i singoli provvedimenti attuativi. Copia dei provvedimenti è trasmessa immediatamente, oltre che al Presidente della Giunta, al Presidente del Consiglio regionale che li comunica alle commissioni consiliari competenti, al fine della verifica del rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti dal Consiglio medesimo. Entro venti giorni dalla comunicazione, la commissione può richiedere alla Giunta regionale l'adozione degli atti di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 3 della L.R. 17 gennaio 1992, n. 6.

3. Nell'esercizio delle competenze di cui ai commi 1 e 2 i dirigenti si attono agli indirizzi generali della Giunta regionale ed alle direttive del componente della Giunta regionale competente.

4. I criteri e le modalità generali per i programmi di investimenti degli enti locali sono determinati con le procedure previste dalla L.R. 5 settembre 1992, n. 46.

5. Le determinazioni dei criteri e delle modalità adottate

ai sensi del presente articolo sono rese pubbliche nei modi di cui all'articolo 2, comma 3.

6. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui ai commi precedenti deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al comma 1.

7. Sono abrogate le norme regionali che prevedono nei piani e programmi regionali, da approvarsi dal Consiglio regionale, l'individuazione puntuale dei soggetti beneficiari di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e degli ausili finanziari o di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici o privati.”

Nota all'art. 11, comma 2

Il testo dell'articolo 22 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione) è il seguente:

“Art. 22 - (*Fondo di riserva di cassa*) - 1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale è iscritto, unicamente tra gli stanziamenti di cassa, un fondo di riserva per far fronte ai maggiori pagamenti che si rendessero necessari nel corso dell'esercizio sui diversi capitoli di spesa, rispetto agli stanziamenti di cassa stabiliti in sede di approvazione del bilancio.

2. Il fondo di riserva di cassa non è utilizzabile per l'imputazione di pagamenti.

3. Il prelevamento di somme dal fondo di cui al comma 1 per l'integrazione degli stanziamenti di cassa dei capitoli di spesa è disposto con deliberazione della Giunta regionale trasmessa al Consiglio regionale.

4. Con provvedimento del dirigente della struttura competente in materia di bilancio, trasmesso al Consiglio regionale, può provvedersi al prelevamento di somme dal fondo di riserva di cassa ed alla loro iscrizione quale stanziamento o in aumento degli stanziamenti di cassa dei capitoli a fronte dei quali, in sede di chiusura dell'esercizio precedente, siano risultati residui passivi non previsti in sede di bilancio o previsti in misura inferiore, ovvero per l'integrazione dei capitoli riferiti al pagamento dei residui perenti; l'atto è trasmesso al Consiglio regionale entro dieci giorni e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione entro gli stessi termini.

5. L'ammontare del fondo di riserva di cassa è stabilito annualmente con la legge di approvazione del bilancio e non può, in ogni caso, superare il limite massimo di un dodicesimo dell'ammontare complessivo dei pagamenti autorizzati dalla legge medesima.”

Nota all'art. 12, comma 1

Il testo dell'articolo 8 della l.r. 29 dicembre 1997, n. 76 (Disciplina dell'agricoltura biologica) è il seguente:

“Art. 8 - (*Vigilanza sugli organismi di controllo*) - 1. La Regione esercita il controllo di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 220 del 1995 mediante un apposito nucleo di vigilanza composto da un dirigente ed un funzionario del servizio regionale competente e da un funzionario dell'A.S.S.A.M..

2. Il nucleo di vigilanza è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e rimane in carica per la durata della legislatura regionale.”

Nota all'art. 13, comma 1

Il testo del paragrafo 3, dell'articolo 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea firmato a Roma il 25 marzo 1957 e ratificato con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, è il seguente:

“Articolo 88 - Omissis

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.”

a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- Proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale n. 174 del 4 giugno 2003;
- Parere della II Commissione consiliare permanente in data 22 ottobre 2003;
- Relazione della III Commissione consiliare permanente in data 9 ottobre 2003;
- Deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 2 dicembre 2003, n. 163.

**b) SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:
SERVIZIO SISTEMA AGROALIMENTARE, AMBIENTE RURALE, FORESTE.****DELIBERAZIONI AMMINISTRATIVE
DEL CONSIGLIO REGIONALE****Deliberazione amministrativa n. 111 del 2 dicembre 2003.**

Proposta di legge costituzionale alle Camere concernente: modifica all'articolo 126 della costituzione (articolo 121, secondo comma, della Costituzione).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto il secondo comma dell'articolo 121 della Costituzione che prevede la possibilità da parte dei Consigli regionali di presentare proposte di legge alle Camere; Visto l'articolo 91 del Regolamento interno;

Preso atto che la predetta proposta è stata preventivamente esaminata, ai sensi del primo comma dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione consiliare permanente competente in materia;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegata proposta di legge costituzionale alle Camere;
- 2) di presentare la stessa al Senato della Repubblica.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: “Il Consiglio approva”.

La proposta di legge alle Camere di revisione costituzionale mira a riportare in termini di maggior coerenza politica la clausola “*simul stabunt aut simul cadent*” indicata dal vigente articolo 126 della Costituzione a proposito dei rapporti tra Presidente della Giunta e Consiglio regionale. Se tale clausola ha pieno senso politico ed istituzionale nel caso di dimissioni volontarie del Presidente o di voto di sfiducia da parte del Consiglio, non si può dire altrettanto per i casi di morte o di impedimento permanente: casi nei quali non sono in questione assetti politici. Altrettanto può dirsi per le dimissioni motivate da incompatibilità sopravvenute, come potrebbe essere per esempio l'elezione a cariche parlamentari o governative. Quindi la proposta di legge esclude l'operatività della clausola “*simul ... simul*” per queste ipotesi “non politiche”. Correlativamente, affida agli Statuti regionali la determinazione dei modi di sostituzione del Presidente nei casi in cui la sua uscita di carica non comporti lo scioglimento del Consiglio.

Ad evitare poi la possibile strumentalizzazione della “questione di fiducia” da parte del Presidente, si affida agli Statuti l'indicazione delle materie sulle quali la questione stessa può essere posta.

Art. 1

(Modifica all'articolo 126 della Costituzione)

1. Il terzo comma dell'articolo 126 della Costituzione è sostituito dal seguente:

“L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione e le dimissioni volontarie, non dovute ad impedimento permanente o a incompatibilità sopravvenuta dello stesso, comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale. I medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti del Consiglio. Lo Statuto regionale disciplina le materie sulle quali il Presidente può porre la questione di fiducia, disciplina inoltre le modalità di sostituzione del Presidente, anche eletto direttamente, in caso di morte o di impedimento permanente o di incompatibilità sopravvenuta o di dimissioni motivate con impedimento permanente.”.

Deliberazione amministrativa n. 112 del 2 dicembre 2003.

Adesione della Regione Marche all'Associazione EARLALL - Educazione per adulti - Legge regionale 6 agosto 1997, n. 52.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la l.r. 6 agosto 1997, n. 52 concernente “Adesione della Regione Marche ad enti, fondazioni, associazioni ed organismi vari”;

Considerato che in base all'articolo 2, comma 1, della stessa legge, l'adesione viene disposta con atto amministrativo consiliare;

Vista la proposta della Giunta regionale di adesione all'Associazione EARLALL - Educazione per adulti;